

DECRETO RETTORALE N. 3231

IL RETTORE

- PREMESSO che presso questa Università, opera un'apposita Commissione paritetica S.A./C.A. per la ripartizione di quota parte dei contributi universitari destinati all'attuazione dei servizi di cui DLgs 68/12;
- PRESO ATTO che l'entrata in vigore della Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario ha, di fatto, abolito le Facoltà, fatta eccezione per la Facoltà/Scuola di Medicina;
- TENUTO CONTO che il Regolamento per l'attività di tutorato - emanato con D.R. n. 5355 del 5-09-2011, nella formulazione riporta la locuzione "Facoltà" e Presidi di Facoltà" e che, attualmente, le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative sono confluite nei Dipartimenti;
- TENUTO CONTO che la suddetta Commissione paritetica è già intervenuta con una prima parziale modifica, volta essenzialmente alla sostituzione delle citate locuzioni e che il testo regolamentare proposto è stato approvato dal Senato Accademico, seduta del 22-10-2013 e dal Consiglio di Amministrazione, seduta del 29-11-2013 (D.R. n. 986 del 18-03-2014);
- CONSIDERATO CHE la Commissione paritetica in parola ha ritenuto opportuno introdurre nuove modifiche e che l'art. 9 del nuovo Regolamento per il miglioramento dei servizi agli studenti, già approvato dagli Organi di Governo, richiama le attività di tutorato e che, pertanto si rende necessario intervenire per armonizzare quanto riportato nei due Regolamenti;
- VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico, seduta del 14-10-2014 e dal Consiglio di Amministrazione, seduta del 17-10-2014, che hanno approvato il Regolamento in parola,

DECRETA

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il "Regolamento per il Tutorato Didattico", è così riformulato:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "Commissione Servizi agli Studenti D. Lgs n.68/12", la Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all'attuazione dei servizi;
- b) "tutorato didattico" il sostegno didattico speciale promosso e organizzato dal docente affidatario di un insegnamento ai fini di migliorare il proprio "risultato didattico";
- c) "tutorato formativo" è da intendersi un approfondimento e intervento didattico di rafforzamento dei saperi essenziali impartiti nell'ambito dei corsi di insegnamento.

- d) “risultato didattico” il rapporto tra il numero di studenti che superano positivamente la prova di esame di un corso e gli studenti iscritti a quel medesimo corso di insegnamento;
- e) “bacino di utenza” il numero degli studenti che dovrebbero sostenere l’esame di profitto nell’anno accademico
- f) “media complessiva di voto” il voto medio conseguito dagli studenti che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di profitto nel rispetto dei tempi previsti dall’ordinamento didattico;
- g) “ufficio tutorato” il personale amm.vo del Dipartimento, incaricato di fornire il supporto nella gestione del tutorato didattico e formativo.

Articolo 2 – Stanziamento annuale delle risorse

La Commissione D. Lgs n.68/12 nella prima riunione dell’anno propone al Consiglio di Amministrazione di destinare una quota del Cap. 102250 per il finanziamento del “tutorato didattico e tutorato formativo”.

Articolo 3 – Comunicazione dei risultati didattici e promozione del tutorato

I Coordinatori dei CC.LL. promuovono la presentazione di progetti di tutorato didattico e formativo, volgendo particolare attenzione ai casi in cui il risultato didattico sia sfavorevole rispetto al risultato didattico medio di Dipartimento. Nel caso di attivazione di più corsi relativi alla medesima disciplina, i Coordinatori dei CC.LL. verificano la omogeneità dei risultati didattici conseguiti dai vari docenti.

In caso di significativa disomogeneità rivolgono la propria attività di impulso prioritariamente nei confronti dei docenti il cui risultato didattico risulti meno favorevole, nella prospettiva di garantire la parità di trattamento tra gli studenti.

Possono formulare proposte motivate di attivazione di tutorato didattico anche le associazioni studentesche.

Articolo 4 – Presentazione dei progetti

1. Entro il 30 maggio per il I semestre ed il 15 ottobre per il II semestre di ogni anno, i docenti interessati presentano alla Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi, i progetti di tutorato per l’insegnamento di cui sono affidatari, accompagnata dal parere obbligatorio della Commissione Paritetica di Dipartimento, nonché dall’impegno da parte del Dipartimento al cofinanziamento nella misura minima del 20%.

2. I progetti devono contenere:

- a) una relazione illustrativa del risultato didattico conseguito;
- b) il numero degli studenti iscritti al corso di insegnamento;
- c) numero, nomi e compiti dei tutor, considerando che il numero degli studenti da affidare a ciascun tutor non potrà essere superiore a 150 e che l’incarico di tutorato didattico e formativo per materia può essere attribuito a: dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, nella materia per cui si chiedi il tutorato;
- d) in caso di rinnovo, la richiesta dovrà riportare l’indicazione dell’anno accademico in cui il progetto è stato finanziato per la prima volta.

Articolo 5 – Valutazione dei progetti

1. La Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all’attuazione dei servizi valuta i progetti e, tra quelli parimenti idonei, propone al Consiglio di Amministrazione di finanziare prioritariamente, con il 40% delle risorse stanziato, quelli attinenti agli insegnamenti che presentano il

risultato didattico meno favorevole in assoluto; con il restante 60%, quelli attinenti agli insegnamenti segnalati dai singoli Dipartimenti con relazione accompagnatoria motivata che, in particolare, dia conto del rapporto docente/studenti.

2. Non sono presi in considerazione i progetti di tutorato che attengano ad insegnamenti cui è attribuito un numero di crediti formativi universitari inferiore a tre.

3. Non sono presi in considerazione i progetti di tutorato già finanziati per due anni consecutivi.

4. Alle richieste di tutorato formativo non si applicano i limiti di cui al punto 2 e 3.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficio tutorato provvede a comunicare l'approvazione del progetto al docente proponente

Articolo 6 – Esecuzione del progetto

1. Il docente proponente deve avviare l'esecuzione del progetto di tutorato entro il giorno fissato per l'inizio del semestre di riferimento dalla ricezione della comunicazione di approvazione del progetto; ne assume la direzione ed il controllo.

A tali fini:

- verifica la puntuale esecuzione da parte dei tutor dei compiti loro assegnati;
- accerta la funzionalità del tutorato, provvedendo ad eventuali rimodulazioni nei limiti del rispetto degli impegni assunti in sede di redazione del progetto;
- dichiara, ai fini della retribuzione, l'avvenuto puntuale espletamento da parte dei tutors dei compiti loro attribuiti.

2. Ogni mese vengono distribuiti all'utenza potenziale questionari predisposti dal Nucleo di valutazione di Ateneo ai fini della valutazione dell'efficacia dalle misure adottate.

3. I dati di andamento del risultato didattico dell'insegnamento oggetto di tutorato sono rilevati dal competente settore dell'Area Segreteria Studenti alla fine di ogni sessione di esame di profitto e prontamente comunicati al Centro dei Servizi Informatici di Ateneo, che li elabora al fine di comunicare alla Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all'attuazione dei servizi, l'andamento del risultato didattico dell'insegnamento.

Articolo 7 – Valutazione dei risultati

1. Ricevuti i dati di tutte le sessioni di esame di profitto dell'insegnamento, il Centro dei Servizi Informatici di Ateneo elabora il risultato didattico dell'insegnamento nell'anno accademico oggetto del tutorato e li comunica alla Commissione Servizi agli Studenti D. Lgs n.68/12.

2. La Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all'attuazione dei servizi, analizza prontamente l'andamento del risultato didattico degli insegnamenti oggetto del tutorato elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 3, al fine di valutare la funzionalità delle attività svolte ed eventualmente proporre rimodulazioni al docente proponente.

3. La Commissione paritetica per la ripartizione dei contributi universitari destinati al miglioramento della didattica e all'attuazione dei servizi confronta i risultati didattici conseguiti nell'anno accademico oggetto del tutorato con quelli conseguiti nell'anno precedente e stende una relazione che invia al docente proponente, al Coordinatore del C.L. e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale.

2. Dall'entrata in vigore non sono prese in considerazione richieste di finanziamento di attività tutorali, anche se già presentate, che non si conformino a tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Bari, 29-10-2014

IL RETTORE

SEGRETERIA DI DIPARTIMENTO

P.ZZA UMBERTO I,1 - PALAZZO ATENEO, 70100 BARI (ITALY)
TEL (+39) 080 5714457 • FAX (+39) 080 5714659
WWW.UNIBA.IT
C.F. 80002170720 P. IVA 01086760723